

SENTENZA DELLA CORTE
13 aprile 1994 *

Nel procedimento C-128/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 41 del Trattato CECA e dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice dell'Inghilterra e del Galles (Queen's Bench Division) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

H. J. Banks & Company Ltd

e

British Coal Corporation,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, lett. d), 60, 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA nonché degli artt. 85, 86 e 232, n. 1, del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G. F. Mancini (relatore), J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e P. J. G. Kapteyn, giudici,

* Lingua processuale: l'inglese.

BANKS

avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la H. J. Banks & Company Ltd, dai signori Jonathan Hirst, QC, e Nicholas Green, barrister, su incarico del signor Ingledeu Botterell, solicitors;
- per la British Coal Corporation, dai signori David Vaughan, QC, David Lloyd Jones, barrister, su incarico del signor Peter Sigler e della signora Rebekah Gershuny, solicitors;
- per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dal signor Richard Plender, QC;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico, e Julian Currell, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dal signor Stephen Kon, solicitor,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della H. J. Banks & Company Ltd, della British Coal Corporation, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor Stephen Richards, barrister, e della Commissione delle Comunità europee all'udienza del 14 luglio 1993,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 ottobre 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 25 febbraio 1992, pervenuta in cancelleria il 17 aprile seguente, la High Court dell'Inghilterra e del Galles (Queen's Bench Division) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 41 del Trattato CECA e dell'art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 4, lett. d), 60, 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA nonché degli artt. 85, 86 e 232, n. 1, del Trattato CEE.

- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società H. J. Banks & Company Ltd (in prosieguo: la «Banks»), con sede nel Regno Unito, e la British Coal Corporation (in prosieguo: la «British Coal»), relativa ad una domanda di risarcimento danni presentata dalla Banks.

- 3 La Banks è un'impresa privata che produce carbone sulla base di concessioni di estrazione rilasciate dalla British Coal (precedentemente National Coal Board), impresa pubblica creata dal Coal Industry Nationalisation Act del 1946 (legge di nazionalizzazione dell'industria del carbone, in prosieguo: il «CINA»), che è proprietaria di quasi tutte le riserve carbonifere del Regno Unito. Essa, in forza del CINA, ha il diritto esclusivo di lavorazione e di estrazione, e quello di rilasciare concessioni a terzi. Può trattarsi o di «concessioni assoggettate ad un canone», che consentono al titolare, mediante il pagamento di un canone per ogni tonnellata, di vendere il carbone a terzi, o di «concessioni assoggettate all'obbligo di consegna», che obbligano il titolare a vendere il carbone alla British Coal ad un prezzo specificato nel contratto.

- 4 La British Coal ha concluso con i principali produttori di energia elettrica in Inghilterra e nel Galles, le società National Power Plc (in prosieguo: la «National Power») e PowerGen Plc (in prosieguo: la «PowerGen»), contratti in base ai quali la British Coal garantisce per diversi anni la fornitura di carbone a prezzi prefissati.

5 Nel marzo 1990 la National Association of Licensed Opencast Operators (associazione nazionale dei concessionari di miniere a cielo aperto, in prosieguo: la «NALOO»), di cui fa parte la Banks, ha presentato alla Commissione delle Comunità europee un reclamo basato sugli artt. 85 e 86 del Trattato CEE e sugli artt. 4, 60, 63, 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, relativo ai contratti soprammenzionati e al sistema delle concessioni di estrazione, sia dal punto di vista dei criteri di attribuzione ai vari produttori sia da quello dell'ammontare dei canoni di concessione imposti. Avendo la Commissione respinto in data 23 maggio 1991 il reclamo della NALOO, quest'ultima ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso per l'annullamento di tale decisione (causa T-57/91, NALOO/Commissione). Con ordinanza 14 luglio 1993, il Tribunale ha sospeso il procedimento fino alla conclusione della presente causa.

6 Infatti, parallelamente al reclamo della NALOO, la Banks, nel febbraio 1991, ha avviato dinanzi alla High Court of Justice un'azione per risarcimento danni contro la British Coal. Essa fa valere in particolare la violazione degli artt. 4, lett. d), 60, 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA e, in subordine, degli artt. 85, 86 e 232, n. 1, del Trattato CEE. La British Coal avrebbe fissato ad un livello eccessivo i canoni dovuti nell'ambito delle concessioni, non consentendo alla Banks di realizzare un equo profitto. Essa avrebbe poi pagato un prezzo anormalmente basso per il carbone prodotto in base al sistema di concessioni che prevede l'obbligo di consegna.

7 La High Court of Justice ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se gli artt. 4, lett. d), 60, 65 e/o 66, n. 7, del Trattato CECA si applichino alle concessioni per l'estrazione di carbone grezzo ed alle relative condizioni in materia di canone e di pagamento.

2) Qualora la prima questione sia risolta nel senso che tali norme non si applicano:

i) se gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE si applichino alle circostanze esposte nella prima questione;

ii) se l'art. 232, n. 1, del Trattato CEE influisca sulla soluzione della questione i).

3) Se gli artt. 4, lett. d), 60, 65 e/o 66, n. 7, del Trattato CECA abbiano efficacia diretta e siano tali da dare origine a diritti che possono essere fatti valere da privati e che devono essere tutelati dal giudice nazionale.

4) Se il giudice nazionale abbia il potere e/o il dovere, in base al diritto comunitario, di disporre, ove risultino violati i suddetti articoli dei Trattati CECA e CEE, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale violazione.

5) In quale misura le soluzioni delle questioni 3 e 4 dipendano (se ne dipendono):

i) da una precedente decisione della Commissione; e/o

ii) dall'esaurimento dei rimedi (eventualmente) disponibili a questo riguardo, a norma del Trattato CECA; e/o,

iii) dall'esperimento delle fasi o delle procedure indicate nelle norme pertinenti.

6) Qualora la Commissione abbia adottato una decisione rispetto ad un reclamo, così come è accaduto con la decisione 23 maggio 1991, in quale misura un giudice nazionale sia vincolato da tale decisione:

i) riguardo alle questioni di fatto decise dalla Commissione e

ii) riguardo all'interpretazione da parte della Commissione degli articoli del Trattato CECA».

Sulla prima e sulla seconda questione

8 Con la prima e la seconda questione, la High Court intende essenzialmente accertare sulla base di quali disposizioni del Trattato CECA o del Trattato CEE debba essere giudicata la controversia ad essa sottoposta.

9 A tal riguardo occorre constatare che sia l'estrazione del carbone grezzo sia le imprese interessate rientrano nel campo di applicazione del Trattato CECA. Infatti, l'allegato I del Trattato, al quale rinvia l'art. 81 di quest'ultimo per la definizione del termine «carbone», menziona esplicitamente il carbon fossile, tipo di carbone di cui trattasi nella causa principale. Inoltre, ai sensi dell'art. 80 del Trattato, per imprese ai sensi del Trattato si intendono quelle che esercitano un'attività di produzione nel campo del carbone nell'interno dei territori europei degli Stati membri. Tale è il caso della Banks e della British Coal, in quanto la loro attività di estrazione del carbone costituisce la prima fase del ciclo di elaborazione di un prodotto più evoluto e viene esercitata nel territorio di uno Stato membro.

10 Ne deriva che l'ambito normativo della causa principale è costituito dal Trattato CECA.

11 Per quanto riguarda le disposizioni che si applicano ai comportamenti delle imprese di cui trattasi, occorre ricordare che quelle dell'art. 4 si applicano autonomamente.

mamente solo in mancanza di norme più specifiche; quando esse sono riportate o integrate in altre disposizioni del Trattato, i testi che si riferiscono ad una stessa disposizione devono essere considerati nel loro insieme e applicati simultaneamente (v., in particolare, sentenze 23 aprile 1956, cause riunite 7/54 e 9/54, *Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises/Alta Autorità*, Racc. pag. 55, e 21 giugno 1958, causa 13/57, *Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie e a./Alta Autorità*, Racc. pag. 253).

- 12 Gli artt. 65 e 66, n. 7, danno attuazione all'art. 4, lett. d), da un lato, vietando tutte le intese che tendono in particolare a fissare o determinare i prezzi, a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti di approvvigionamento e, dall'altro, opponendosi all'uso di una posizione dominante per fini contrari agli scopi del Trattato. Il sistema di concessioni di cui trattasi nella causa principale deve quindi essere analizzato alla luce degli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA.
- 13 Per contro, l'art. 60 del Trattato non si applica alle concessioni di estrazione del tipo di cui trattasi nella causa principale. Infatti, la sua collocazione all'interno del capo V del Trattato dimostra che esso riguarda solo le pratiche sleali e le pratiche discriminatorie in materia di prezzi dei prodotti. La *British Coal*, in quanto rilascia concessioni di estrazione, non può essere considerata un venditore di prodotti.
- 14 In base a tutte queste considerazioni occorre risolvere le due prime questioni nel senso che le disposizioni del Trattato CECA, in particolare gli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, ma ad esclusione dell'art. 60, costituiscono l'ambito normativo di analisi delle concessioni di estrazione di carbone grezzo e delle loro clausole in materia di canone e di pagamento.

Sulla terza questione

- 15 Per risolvere la terza questione, occorre verificare se gli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7,

siano disposizioni chiare e incondizionate che attribuiscono direttamente ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare.

- 16 Per quanto riguarda l'art. 4, lett. d), il fatto che esso non trovi applicazione autonoma, come è stato ricordato sopra al punto 11, esclude che esso possa avere efficacia diretta.
- 17 Per quanto riguarda l'art. 65, occorre constatare che in base al n. 4, secondo comma, dello stesso la Commissione ha competenza esclusiva a pronunciarsi sulla conformità con tale articolo degli accordi vietati in forza del n. 1, sotto il controllo del Tribunale e della Corte. I singoli pertanto non possono far valere, dinanzi ai giudici nazionali, l'incompatibilità di un accordo con l'art. 65 finché tale incompatibilità non sia stata accertata dalla Commissione stessa.
- 18 Allo stesso modo, l'art. 66, n. 7, riserva alla Commissione il potere di controllare se imprese pubbliche o private le quali, di diritto o di fatto, hanno o conseguono, sul mercato di uno dei prodotti soggetti alla sua giurisdizione, una posizione dominante che le sottrae ad una concorrenza effettiva in una parte importante del mercato comune usano di questa posizione a fini contrari agli scopi del Trattato. Una tale attribuzione di competenza esclusiva non consente ai singoli di far valere direttamente detta disposizione dinanzi ai giudici nazionali.
- 19 Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che gli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, non fanno sorgere diritti che i singoli possano far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali.

Sulla quarta e sulla quinta questione

- 20 Con la quarta e la quinta questione, il giudice a quo chiede alla Corte se i giudici nazionali abbiano, in base al diritto comunitario, il potere e/o il dovere di disporre il risarcimento dei danni subiti in caso di violazione, da parte di un'impresa, delle

disposizioni di cui trattasi del Trattato CECA e se tale potere o tale dovere dipendano da una precedente decisione della Commissione, dall'esaurimento dei rimedi offerti dal Trattato CECA e/o dall'esperimento delle fasi o delle procedure indicate nelle norme pertinenti.

- 21 Dalla soluzione data alla terza questione deriva che, avendo la Commissione competenza esclusiva ad accertare le violazioni degli artt. 65 e 66, n. 7, i giudici nazionali non possono essere validamente aditi con una domanda di risarcimento danni in mancanza di una decisione della Commissione adottata nell'ambito di tale competenza.

Sulla sesta questione

- 22 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se esso sia vincolato in diritto o in fatto da una decisione della Commissione adottata a seguito di un reclamo, sulla base degli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA.
- 23 In ragione della competenza esclusiva della Commissione ad adottare, sotto il controllo del Tribunale e della Corte, decisioni basate sugli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato, dette decisioni, obbligatorie in tutti i loro elementi in forza dell'art. 14 del Trattato CECA, si impongono ai giudici nazionali. Questi ultimi rimangono tuttavia competenti per chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla loro validità o sulla loro interpretazione.

Sulle spese

- 24 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente

procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice dell'Inghilterra e del Galles (Queen's Bench Division) con ordinanza 25 febbraio 1992, dichiara:

- 1) Le disposizioni del Trattato CECA, in particolare gli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, ma ad esclusione dell'art. 60, costituiscono l'ambito normativo di analisi delle concessioni di estrazione di carbone grezzo e delle loro clausole in materia di canone e di pagamento.
- 2) Gli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, non fanno sorgere diritti che i singoli possano far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali.
- 3) Avendo la Commissione competenza esclusiva per accertare le violazioni degli artt. 65 e 66, n. 7, i giudici nazionali non possono essere validamente aditi con una domanda di risarcimento danni in mancanza di una decisione della Commissione adottata nell'ambito di tale competenza.
- 4) In ragione della competenza esclusiva della Commissione per adottare, sotto il controllo del Tribunale e della Corte, decisioni basate sugli artt. 65 e 66,

n. 7, del Trattato, dette decisioni, obbligatorie in tutti i loro elementi in forza dell'art. 14 del Trattato CECA, si impongono ai giudici nazionali. Questi ultimi rimangono tuttavia competenti per chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla loro validità o sulla loro interpretazione.

Due	Mancini	Moitinho de Almeida
	Diez de Velasco	Kakouris
Joliet	Schockweiler	Rodríguez Iglesias
	Grévisse	Zuleeg
		Kapteyn

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 aprile 1994.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

O. Due